



**Scuola dell'Infanzia - Primaria e Secondaria di 1° grado**

## **Istituto Comprensivo Statale "SFERRACAVALLO - ONORATO"**

via Tacito, 34 - 90147 Palermo - Codice Fiscale 97165750825 - Codice Meccanografico PAIC84800V - Tel. 091.532549  
www.icsferracavallo.edu.it - e-mail paic84800v@istruzione.it - e-mail certificata paic84800v@pec.istruzione.it

Circ. n. 20 del 13/09/2023

Ai Docenti  
Al Personale ATA  
Agli Studenti  
Alle Famiglie  
e.p.c. alla DSGA  
Sito Web

### **Oggetto: Normativa antifumo**

La scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, all'educazione, alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto, si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed Istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli, orientate alla salute propria ed altrui;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il consumo giornaliero delle sigarette.

A tal fine, si ricorda che il recente D.L. 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013), entrato in vigore il 12/09/2013, stabilisce testualmente:

Art. 4

(Tutela della salute nelle scuole)

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle **aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie.**"

I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il **divieto di utilizzare sigarette elettroniche**, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

**È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale anti-incendio comprese, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto, anche durante l'intervallo.**

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali in cui è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.

Si ricorda, inoltre, così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, che i **trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €27,5 a €275,00**. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – Istituto Comprensivo Statale Sferracavallo).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non facciano rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro.

**I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.**

**Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare.**

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua come responsabili preposti all'applicazione del divieto di fumo i Collaboratori del Dirigente e i Referenti dei Plessi, con il compito di vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e comunicarle alla DS per l'adozione dei previsti provvedimenti.

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

- art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
- Legge 11/11/1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico
- Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69
- Direttiva PCM 14/12/1995
- Circolare Min. San. 28/03/2001 n. 4
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004
- Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318
- Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005
- Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20
- Legge 16/01/2003 n.3
- art. 51 della L. 3 del 16/01/2003
- DPCM 23/12/2003
- Legge finanziaria 2005
- Decreto Legislativo 81/2008
- CCNL scuola 2006-2009
- D.L. n. 81 del 9-04-2008
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104

La Dirigente Scolastica

*Prof.ssa Cinzia Rizzo*

*(Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/1993)*